



STATUTO
LEGACOOP UMBRIA

Approvato dal
Congresso dei Delegati
10 marzo 2011

Lega Regionale Cooperative e Mutue dell'Umbria

SOMMARIO

CAPO I

Costituzione e scopi

CAPO II

Organi di Legacoop Umbria

CAPO III

Amministrazione

CAPO IV

Associazioni Regionali di Settore e Distretti di Settore

CAPO V

Disposizioni varie

CAPO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

La Lega Regionale Cooperative e Mutue dell'Umbria – Finalità generali

1. La Lega Regionale delle Cooperative e Mutue dell'Umbria d'ora in avanti **Legacoop Umbria** è l'Associazione di tutela attraverso la quale le cooperative associate si rappresentano. Legacoop Umbria agisce in autonomia da ogni altra organizzazione politica, sociale ed economica.
2. Legacoop Umbria è una libera e volontaria Associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art.36 e ss del Codice Civile, risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio ed è costituita da imprese cooperative umbre e dagli enti di cui all'art.4 che aderiscono alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue.
3. Scopi fondamentali di Legacoop Umbria sono la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata; la diffusione dell'idea e della esperienza cooperativa. E' fondata sui principi della partecipazione e dell'autogestione e per lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative associate, indirizzandole ad adempiere, senza discriminazione per le opinioni politiche e le fedi religiose dei suoi membri. Legacoop Umbria opera perché le cooperative e gli enti aderenti adempiano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall'art.45 della Costituzione Italiana.
4. Legacoop Umbria associa, rappresenta, assiste e tutela le cooperative, i loro Consorzi e le società costituite per il conseguimento dei loro scopi, al fine di perseguire le proprie finalità sociali, quali l'incremento di occupazione, la tutela dei consumatori, la difesa dell'ambiente e della salute, la valorizzazione del risparmio degli associati e la difesa degli strati sociali meno favoriti, attraverso lo sviluppo di imprenditorialità, con particolare riguardo alle aree meno sviluppate del Paese.

5. Per il conseguimento dei propri scopi Legacoop Umbria mantiene costanti rapporti con le altre Associazioni cooperative regionali e nazionali e con le organizzazioni i cui scopi siano coincidenti o compatibili con i propri.
6. Legacoop Umbria promuove le finalità e le attività dell'Alleanza Cooperative Internazionale, ne attua gli scopi in ogni sua istanza affinché l'A.C.I. sia la rappresentante universale delle organizzazioni cooperative.
7. Legacoop Umbria persegue ed opera conseguentemente per il rafforzamento dei rapporti con le Associazioni cooperative italiane.
8. Legacoop Umbria ha un modello organizzativo di tipo federale e si articola in Associazioni Regionali di settore, Distretti di settore od Aree secondo le norme di cui all'Art.28.

ART. 2

Compiti di Legacoop Umbria

Legacoop Umbria si propone di:

- a) promuovere i valori, la cultura e la pratica cooperativistica;
- b) favorire lo sviluppo imprenditoriale, la qualità sociale e la visibilità delle cooperative e degli enti aderenti;
- c) favorire la piena e consapevole partecipazione dei soci alle scelte aziendali quale fondamento della pratica cooperativistica;
- d) assicurare un costante e crescente contributo di Legacoop Umbria e delle cooperative e degli enti associati alle soluzioni di questioni sociali ed economiche, quali il buon funzionamento dei mercati, la coesione sociale, la parità di genere, l'integrazione di cittadini extracomunitari, la valorizzazione del lavoro, la tutela ambientale, lo sviluppo e la qualificazione della base produttiva;
- e) promuovere e favorire lo sviluppo dei rapporti tra cooperative;
- f) favorire i rapporti di collaborazione con enti ed associazioni che promuovono la legalità ed i rapporti tra diverse culture per favorire l'integrazione dei cittadini stranieri.

A questi fini Legacoop Umbria ha il compito di:

1. rappresentanza degli associati verso le Istituzioni, le Associazioni datoriali, i Sindacati a livello territoriale;
2. definire, di intesa con le cooperative interessate e di concerto con i Settori e le Associazioni nazionali, le possibili articolazioni delle strutture operative settoriali;
3. promozione di nuova impresa cooperativa, proselitismo, diffusione della cultura cooperativa in ambito territoriale;
4. definizione ed approvazione, d'intesa o su proposta delle cooperative interessate, degli assetti organizzativi e operativi di Legacoop Umbria nel territorio;
5. organizzazione ed erogazione dei servizi alle cooperative, nonché di adeguate forme di assistenza, partecipando alla rete nazionale;
6. adottare regolamenti per i trattamenti economici e normativi dei dipendenti;
7. promozione, coordinamento e indirizzo delle politiche intersettoriali di scala regionale;
8. promozione e gestione del rapporto con le sedi legislative e amministrative della Regione, delle Province e dei Comuni;
9. promozione e attuazione di una politica per la qualificazione delle risorse umane;
10. vigilanza sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Legacoop Nazionale;
11. comunicazione e immagine;
12. sollecitare l'adozione di idonee misure da parte dell'Ente Regione al fine di consentire una sempre maggiore partecipazione della cooperazione allo sviluppo economico dell'Umbria in relazione alle funzioni riconosciute dalla Carta Costituzionale;
13. elaborare, promuovere e sostenere idonee riforme legislative e svolgere una adeguata azione a sostegno delle cooperative e dei operatori; di intervenire

- in tutte le istanze della Regione e degli Enti Locali nelle quali si trattano materie che riguardino la cooperazione, all'uopo designando i propri rappresentanti;
14. promuovere, coordinare e sviluppare le attività di studio, ricerca e formazione cooperativa, costituendo le apposite strutture;
 15. istituire e gestire l'archivio storico della Cooperazione Umbra;
 16. intervenire nelle controversie che possano insorgere tra gli enti associati, qualora essi ne facciano richiesta;
 17. promuovere azioni intese a diffondere la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo ed a favorire la costituzione di imprese cooperative tra lavoratori extracomunitari e la loro partecipazione alle stesse sia in Italia che all'Estero;
- e quant'altro delegato da Legacoop Nazionale.

Legacoop Umbria e le sue Associazioni Regionali di settore, Distretti di settore od Aree non possono svolgere attività economiche ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 86 del 21/3/88 convertito in legge n. 160 del 20/5/88.

La capacità di Legacoop Umbria deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate per legge o per Statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di enti aderenti. Gli atti eccedenti i predetti limiti sono nulli.

ART. 3

Sede

Legacoop Umbria ha la sua sede in Perugia, Strada Santa Lucia n.8.

ART. 4

Adesione alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue

1. Possono aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, d'ora in avanti Legacoop, tutte le società cooperative, i loro Consorzi, le Mutue, le società di mutuo soccorso.
2. Possono aderire anche gli organismi associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi di Legacoop.
3. Possono aderire società ordinarie purché controllate da società cooperative, loro consorzi o altri enti associati. Possono inoltre aderire le società ordinarie a partecipazione minoritaria di enti cooperativi purché le loro finalità non siano in contrasto con quelle di Legacoop ed a giudizio discrezionale della Giunta.
4. L'adesione a Legacoop da parte degli enti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, ove non sia stabilita dal loro statuto, deve essere richiesta con delibera del rispettivo organo competente.
5. L'accettazione è deliberata dalla Giunta secondo la procedura contemplata in apposito regolamento.
6. L'atto di adesione a Legacoop si perfeziona ed acquista efficacia ad ogni effetto solo al momento in cui Legacoop direttamente o attraverso la sua articolazione regionale comunica all'ente il numero di iscrizione assegnatogli.
7. La sola forma di adesione a Legacoop è quella diretta.
8. Per il recesso o l'esclusione si applicano le norme dell'art.24 del Codice Civile.
9. L'esclusione è deliberata dalla Direzione Regionale su proposta della Giunta, secondo la procedura dell'apposito regolamento.

ART. 5

Obblighi degli associati

L'adesione a Legacoop obbliga gli enti associati all'osservanza delle disposizioni statutarie, delle deliberazioni adottate dagli organi di Legacoop, nonché all'osservanza dei particolari seguenti adempimenti:

1. pagamento dei contributi associativi annuali secondo aliquote fissate dalla Direzione nazionale;
2. le quote, se dovute, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili;

3. invio dei bilanci annuali, delle relazioni, dei documenti riguardanti la gestione;
4. comunicazione di ogni informazione qualitativa e quantitativa richiesta da Legacoop.

Gli enti associati sono soggetti alle revisioni ordinarie disposte da Legacoop a norma delle leggi vigenti.

ART. 6

Mancato pagamento dei contributi

Il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, anche di una sola quota di contributo dovuta separatamente a ciascuna articolazione, previa messa in mora dell'ente associato inadempiente, comporta:

- a) sospensione del diritto all'assistenza da parte di Legacoop Umbria delle Associazioni di settore, dei dirigenti di settore od aree e la sospensione dalla partecipazione agli organi ai vari livelli;
- b) l'esclusione, trascorso il periodo di mora, da Legacoop e dalle sue strutture territoriali e settoriali.

I provvedimenti di cui alla lettera a), sono adottati dalla Giunta e avranno effetto sino al pagamento totale di tutte le quote dovute a ciascuna articolazione.

ART. 7

Divieto di adesione ad altre Associazioni

Gli enti associati non possono aderire ad organismi le cui finalità siano in contrasto con quelle della Legacoop.

CAPO II

ORGANI DI LEGACOOP UMBRIA

ART. 8

Organi di Legacoop Umbria

Sono Organi di Legacoop Umbria:

Il Congresso Regionale

La Direzione

Il Presidente

La Giunta

Il Collegio dei Sindaci

Il Comitato di Garanzia.

ART. 9

Congressi Ordinari e Straordinari

Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.

Il Congresso si riunisce in via straordinaria su iniziativa della Direzione Regionale ogni volta che lo richiedano urgenti necessità di Legacoop Umbria.

La convocazione del Congresso Straordinario sarà deliberata dalla Direzione Regionale a maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 10

Modalità di convocazione

L'avviso di convocazione del Congresso, il relativo ordine del giorno e il luogo ove sarà tenuto, deve essere approvato dalla Direzione Regionale almeno quaranta (40) giorni prima della data di convocazione e inviato agli Enti associati almeno trenta (30) giorni prima della data di convocazione.

ART. 11

Composizione del Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti nelle Assemblee degli Enti Cooperativi presenti sul territorio regionale aderenti a Legacoop.

Le modalità delle elezioni dei delegati saranno stabilite dal Regolamento approvato dalla Direzione Regionale in occasione della convocazione del Congresso Regionale.

Il Congresso Regionale si costituisce regolarmente nella sede e nel tempo indicati nell'avviso di convocazione emanata dalla Direzione Regionale eleggendo nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza, la Commissione per la verifica dei mandati, la Segreteria e le Commissioni che risultino utili al compimento dei lavori congressuali.

ART. 12

Poteri del Congresso

Il Congresso Regionale è l'organo sovrano di Legacoop Umbria.

In particolare spetta al Congresso:

1. Approvare i documenti congressuali;
2. Determinare l'indirizzo generale della azione di Legacoop Umbria;
3. Eleggere la Direzione Regionale, il Collegio dei Sindaci designandone il Presidente ed il Comitato di Garanzia designandone il Presidente;
4. Deliberare sulle modifiche statutarie;
5. Deliberare sullo scioglimento di Legacoop Umbria.

ART. 13

Validità delle riunioni e delle votazioni

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà dei delegati; in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.

Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.

Per deliberare sullo scioglimento di Legacoop Umbria, è necessaria la presenza di almeno quattro quinti dei delegati e il voto favorevole di tre quinti di essi.

Le elezioni degli organi di cui al punto 3) del precedente articolo saranno effettuate a scrutinio segreto o a voto palese, secondo le decisioni del Congresso.

ART. 14

La Direzione Regionale – Composizione

La Direzione Regionale è composta da membri eletti dal Congresso, che ne stabilisce il numero comunque non superiore a sessanta (60), oltre al Presidente, di cui non meno di 3/4 tra dirigenti ed amministratori delle cooperative che rispondano a criteri qualificativi relativi al territorio, al settore, alla contribuzione media versata nei due anni precedenti il Congresso e garantendo la rappresentanza per ciascun genere comunque in misura non inferiore al 30% del numero complessivo dei membri e garantendo almeno la rappresentanza del 10% di giovani al di sotto dell'età di 35 anni del numero complessivo dei membri.

I membri eletti nella Direzione Regionale durano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili.

La Direzione Regionale può sostituire i membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa.

ART. 15

Condizioni di incompatibilità e decadenza

La Direzione Regionale definirà in apposito regolamento i casi di incompatibilità dei componenti eletti negli organismi di Legacoop Umbria e delle Associazioni di settore.

I membri degli organismi che venissero a trovarsi in tale situazione successivamente alla loro elezione secondo le modalità del regolamento di cui all'art. 2 decadono.

La decadenza diviene inoltre automatica dopo due assenze consecutive ed ingiustificate.

La Direzione Regionale può dichiarare comunque la decadenza di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi e dell'immagine della organizzazione, sentito il Comitato di Garanzia.

ART. 16

Riunione della Direzione Regionale

La Direzione Regionale è convocata dal Presidente di Legacoop Umbria di iniziativa propria o della Giunta.

La Direzione Regionale deve inoltre essere convocata qualora lo richieda un terzo dei membri della Direzione stessa.

Le riunioni, in prima convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti: in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Alla riunione della Direzione partecipa il Direttore senza diritto di voto.

La Direzione Regionale delibera a maggioranza dei presenti.

La Direzione Regionale designa il segretario della riunione.

ART. 17

Poteri della Direzione Regionale

Spetta alla Direzione Regionale:

1. approvare il programma di attività di Legacoop Umbria e verificarne annualmente la realizzazione;
2. convocare annualmente l'Assemblea delle Cooperative;
3. convocare il Congresso e stabilire l'ordine del giorno;
4. eleggere fra i suoi componenti il Presidente di Legacoop Umbria, scelto tra i Presidenti di cooperativa;
5. eleggere fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti(nel caso di più Vice Presidenti la Direzione deve indicare il Vicario);
6. eleggere, tra i suoi membri, i componenti della Giunta;
7. approvare il rendiconto economico preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo di Legacoop Umbria nei termini fissati dal successivo art.26;
8. approvare il regolamento di cui al precedente Art. 15;
9. deliberare, su proposta della Giunta, l'esclusione degli enti associati, sentito il parere del Comitato di Garanzia;
10. istituire la Commissione per le politiche di pari opportunità, provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri e, su proposta della Commissione stessa, eleggerne il Presidente;
11. istituire eventuali Commissioni per approfondire particolari tematiche;
12. istituire e regolamentare Comitati di coordinamento comprensoriale, Delegazioni ed Uffici periferici tra le cooperative aderenti a Legacoop Umbria laddove particolari condizioni ne richiedano la necessità.

La Direzione Regionale con apposito Regolamento determinerà l'organizzazione dei propri lavori e della propria configurazione organizzativa.

ART. 18

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza di Legacoop Umbria, convoca la Giunta e la Direzione e presiede le loro riunioni.

Rimane in carica per un mandato e non è rieleggibile.

Firma tutti gli atti ufficiali di Legacoop Umbria e ha la facoltà di nominare procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

ART. 19

La Giunta – Composizione

La Giunta è eletta dalla Direzione che ne fissa il numero dei membri, comunque non superiore a 14 (quattordici), oltre al Presidente.

I suoi membri sono eletti in funzione del ruolo o dell'incarico ricoperto.

Alle riunioni della Giunta partecipa il Direttore senza diritto di voto.

Le riunioni in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

La Giunta delibera a maggioranza dei presenti.

La Giunta è convocata dal Presidente di Legacoop Umbria o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Nel caso di 2 assenze consecutive e ingiustificate il membro di Giunta decade automaticamente.

ART. 20

GIUNTA - Poteri

La Giunta provvede a:

1. elaborare proposte e programmi di attività;
2. coordinare l'attività di Legacoop Umbria con quella delle strutture settoriali;
3. redigere il rendiconto economico preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
4. curare l'amministrazione di Legacoop Umbria, la sua gestione ordinaria e l'esecuzione delle delibere della Direzione regionale;
5. nominare i rappresentanti di Legacoop Umbria presso gli Organismi nei quali è chiamata a partecipare;
6. nominare commissioni di studio e di lavoro;
7. assumere i dipendenti di Legacoop Umbria definendone i compiti e determinandone gli emolumenti;
8. approvare eventuali accordi integrativi per i dipendenti;
9. deliberare sull'ammissione degli enti che fanno richiesta di adesione;
10. proporre alla Direzione l'esclusione degli enti associati;
11. nominare, su proposta del Presidente, il Direttore di Legacoop Umbria, determinandone le funzioni e l'emolumento.

ART. 21

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri Effettivi e due Supplenti, eletti dal Congresso Regionale che tra i membri effettivi ne designa il Presidente.

Essi durano in carica nel periodo tra l'uno e l'altro Congresso ordinario di Legacoop Umbria.

Il Collegio controlla l'Amministrazione di Legacoop Umbria, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni semestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa.

Il Collegio dei Sindaci partecipa alle riunioni della Direzione Regionale.

Nel caso in cui i membri del Collegio Sindacale vengano a mancare per dimissioni o altra causa alla loro sostituzione provvede la Direzione Regionale.

ART. 22

Il Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia viene eletto dal Congresso Regionale che ne fissa il numero che comunque non può essere superiore a 7 e ne designa il Presidente.

Il Comitato vigila sul funzionamento degli organismi, sulla congruità dei comportamenti delle persone e degli enti, in conformità del presente statuto.

Il Comitato di Garanzia partecipa alle riunioni della Direzione.

ART. 23

Compiti del Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia può procedere a tutte le verifiche necessarie allo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo, può effettuare segnalazioni e proposte agli altri organi.

Al Comitato di Garanzia è inoltre demandata l'interpretazione del presente Statuto.

ART. 24

Direttore

Il Direttore è nominato, su proposta del Presidente, dalla Giunta Regionale, che ne determina le funzioni; partecipa alle riunioni della Direzione Regionale e della Giunta senza diritto di voto.

Il Direttore può essere delegato dal Presidente per specifici incarichi, definendo i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

CAPO III

AMMINISTRAZIONE

ART. 25

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di Legacoop Umbria coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

ART. 26

Preventivi e consuntivi

La Giunta sottopone annualmente alla Direzione:

- il rendiconto economico preventivo, entro il mese di dicembre dell'anno precedente;
- il rendiconto economico e finanziario consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

A Legacoop Umbria è vietato distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita di Legacoop Umbria stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Legacoop Umbria deve trasmettere il rendiconto economico preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo a Legacoop.

ART. 27

Recesso ed esclusione degli aderenti

Gli enti cooperativi aderenti che recedono o siano esclusi da Legacoop o che comunque cessino di farne parte non possono richiedere le quote ordinarie e straordinarie versate, e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio.

CAPO IV

ASSOCIAZIONI REGIONALI DI SETTORE E DISTRETTI DI SETTORE

ART. 28

Associazioni Regionali di Settore e Distretti di Settore

Legacoop Umbria si articola in Associazioni Regionali di settore raggruppanti enti suoi aderenti.

Le Associazioni Regionali di settore e i Distretti di settore hanno la responsabilità della elaborazione e della attuazione della politica del rispettivo settore e della promozione, sviluppo degli Enti che ne fanno parte.

Le Associazioni Regionali e i Distretti svolgono i compiti di cui sopra con autonomia organizzativa.

Legacoop Umbria può organizzare sul territorio regionale le Associazioni Regionali di settore anche in forme diverse dalle attuali d'intesa con le Associazioni Nazionali, ad esempio attraverso la costituzione delle Aree o Gruppi di Settore.

Gli Enti aderenti a Legacoop fanno parte di diritto delle Associazioni nazionali a seconda dell'attività economica svolta e dello scambio mutualistico.

I compiti delle Associazioni Regionali di settore e dei distretti di settore saranno attuati secondo le indicazioni delle cooperative aderenti e l'indirizzo generale di Legacoop Umbria risultante dai deliberati del Congresso Regionale e dalla Direzione Regionale di Legacoop Umbria.

L'ordinamento delle Associazioni Regionali, le cui norme non possono essere in contrasto con quelle del presente Statuto, è deliberato dai loro rispettivi organi.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 29

Deroghe

Per quanto non previsto nel presente Statuto si demanda allo Statuto della Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

ART. 30

Regolamento Generale

Il presente Statuto, per la sua applicazione, può essere integrato da un regolamento generale la cui approvazione spetta alla Direzione Regionale.

ART. 31

Commissariamento

Nei casi di gravi controversie tra gli associati che pregiudichino il normale funzionamento dell'Associazione, nei casi di impossibilità di funzionamento degli organismi, ovvero di gravi irregolarità gestionali, può essere richiesta a Legacoop, da parte di almeno il 20% degli enti aderenti, la nomina di un commissario straordinario per il ripristino della normalità.

ART. 32

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento di Legacoop Umbria il Congresso nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, Legacoop ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 23.12.96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 33

Modifiche statutarie

La Direzione Regionale di Legacoop Umbria ha facoltà di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che venissero richieste dal Ministero competente in materia di vigilanza cooperativa, in sede di approvazione del presente Statuto, nonché tutte le altre che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di leggi interessanti la cooperazione.